

**C.I.S.A.P.**

**Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona  
Comuni di Collegno e Grugliasco**

## **REGOLAMENTO**

**SUI CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE E DEI SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI, LA CUI NON AUTOSUFFICIENZA PSICHICA O FISICA SIA STATA ACCERTATA DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AL PAGAMENTO DELLA RETTA POSTA A CARICO DEGLI ASSISTITI INSERITI IN STRUTTURA RESIDENZIALE.**

## **PREMESSA**

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione - attraverso l'utilizzo di indicatori - della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISE è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai Comuni o dalla Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221/1999<sup>1</sup>.

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed Enti gestori".

La necessità di integrazione da parte della Giunta regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l'entità della compartecipazione, non viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell'ISE) ma solo quella dell'utente. Inoltre le norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).

## **ART.1**

### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina la compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di valutazione multidisciplinari della Aziende sanitarie locali, al costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di accreditamento, in una struttura residenziale socio-sanitaria.

2. Con riferimento agli inserimenti in strutture residenziali di anziani non autosufficienti, i criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano alla retta socio-assistenziale come definita dalle deliberazioni della Giunta regionale n.17-15226 del 30/3/2005 e n. 2-3520 del 31/7/2006 praticata nelle strutture stesse e posta a carico degli utenti la cui situazione reddituale sia tale da non consentirne, in tutto o in parte, la copertura. In modo analogo si procede per quanto attiene alle rette poste a carico delle persone con handicap permanente grave così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 64-9390 del 1/8/2008.

## **ART. 2**

### **SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. Per definire l'entità della compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della retta posta a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

2. Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura

---

<sup>1</sup> In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in misura del 20% ad implementare il reddito.

e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

3. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

4. L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

5. Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

### **ART . 3 REDDITO E PATRIMONIO**

1. **La situazione economica** è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

2. **Il reddito** da valutare ai fini del presente regolamento – **calcolato al netto delle imposizioni fiscali e contributive** con le modalità di cui al successivo articolo 5 – è costituito:

- a) dal reddito effettivamente percepito definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

3. Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA - va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

4. **Il patrimonio mobiliare** – calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 5 – è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione

della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate.

**5. La franchigia sul patrimonio mobiliare:** dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae – fino alla concorrenza – la franchigia di **euro 15.495,00**.

**6. Il patrimonio immobiliare** – calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 5 – è costituito dal valore, determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI, dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è compreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

**6. La franchigia sul patrimonio immobiliare:** dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae – fino a concorrenza – la franchigia di **euro 51.650,00** per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito comprese le pertinenze, ossia il box o posto auto (categoria catastale C 6), limitato ad un'unità, il locale di sgombero (categoria catastale C 2) e la tettoia (categoria catastale C 7) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

#### ART . 4

#### VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione – che verrà assunta quale base di calcolo – impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

## ART . 5

### DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DELL'ASSISTITO

1. Ribadito che l'assistito contribuisce alla copertura della retta residenziale in primo luogo con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione, per la determinazione dell'eventuale ulteriore quota di compartecipazione da porre a carico dell'assistito si procede come segue:

- a) **reddito**: si sommano i redditi definiti come il complesso delle entrate, **al netto delle imposizioni fiscali e contributive**, percepito mensilmente. Tra i redditi non vengono considerate le erogazioni di Enti pubblici che le norme istitutive prevedono abbiano natura risarcitoria. Dal reddito mensile possono venire detratte le somme che il beneficiario versa al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) **reddito figurativo delle attività finanziarie**: viene determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare<sup>2</sup>;
- c) **patrimonio mobiliare**: si sommano i valori del patrimonio mobiliare al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione della prestazione. Si detrae la franchigia fino a concorrenza di euro 15.495,00. Se, detratta la franchigia, il valore è positivo si assume come base di calcolo il 20%<sup>3</sup>;
- d) **patrimonio immobiliare**: si sommano i valori del patrimonio immobiliare al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione della prestazione. Si detrae la franchigia fino a concorrenza di euro 51.650,00. Se, detratta la franchigia, il valore è positivo si assume come base di calcolo il 20%<sup>4</sup>.

2. La somma dei valori di cui alle lettere a), b) c) e d) indica la disponibilità economica dell'assistito per il pagamento della retta posta a suo carico. Da tale importo deve essere detratta una somma non inferiore a **euro 120 mensili** (importo adeguato annualmente su base ISTAT ed elevabile in relazione a specifiche e documentate esigenze) che viene lasciata a disposizione del ricoverato anziano (o di chi ne ha la legale rappresentanza) per le proprie esigenze e spese personali. La somma da lasciare nella disponibilità personale del disabile ricoverato (o di chi ne ha la legale rappresentanza) può essere determinata, sulla base di quanto indicato nel PAI, fino **al valore mensile della pensione d'inabilità**.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, in caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno venire attivate le seguenti fattispecie:

- a) **locazione degli immobili** a disposizione;
- b) **alienazione del patrimonio**, o di parte di esso;
- c) **accensione di ipoteche**, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

4. Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

## ART . 6

### SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L'ASSISTITO CHE NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA

1. In base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 17-15226/2005: "deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente".

2. Tale sostegno, tendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per le Politiche

<sup>2</sup> Per l'anno 2009 il tasso da applicare al patrimonio mobiliare è pari al 3,54%.

<sup>3</sup> Esempio: patrimonio mobiliare = euro 50.000,00 meno franchigia = euro 34.505,00. Il valore di calcolo è il 20% di euro 34.505,00 = euro 6.901,00.

<sup>4</sup> Esempio: patrimonio immobiliare = euro 150.000,00 meno franchigia = euro 98.350,00. Il valore di calcolo è il 20% di euro 98.350,00 = euro 19.670,00.

sociali". Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie i servizi consortili preposti prevedono pertanto, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

3. Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili.

## **ART . 7 CONTROLLI**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

## **ART . 8 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI**

1. I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale del costo delle prestazioni residenziali socio-sanitarie che la vigente normativa prevede venga posto a carico dell'assistito, possono – entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente – esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

## **ART. 9 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

1. L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle compatibilità finanziarie del Consorzio.

## **ART. 10 RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi.

2. Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme approvate con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 9 del 28.09.2007 e successivamente integrate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27.05.2009 aventi per oggetto: "Regolamento sui criteri di compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle Aziende sanitarie locali, al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria".

## **ART. 11 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

**ART.12**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 e nella deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2008, n. 64-9390 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione. Si provvederà quindi alla successiva ripubblicazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, dello Statuto del Consorzio.

## INDICE

PREMESSA.....	2
ART.1 .....	2
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
ART. 2 .....	2
SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	2
ART . 3 .....	3
REDDITO E PATRIMONIO .....	3
ART . 4 .....	4
VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA.....	4
ART . 5 .....	5
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DELL' ASSISTITO ..5	
ART . 6 .....	5
SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L' ASSISTITO CHE NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA.....	5
ART . 7 .....	6
CONTROLLI.....	6
ART . 8 .....	6
DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI.....	6
ART. 9 .....	6
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE .....	6
ART. 10 .....	6
RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI .....	6
ART. 11 .....	6
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO .....	6
ART.12 .....	7
ENTRATA IN VIGORE .....	7
INDICE.....	8